

## COMUNE DI COREGLIA ANTELMINELLI

(Provincia di Lucca)

### CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI COREGLIA ANTELMINELLI E L'ASSOCIAZIONE SPORTIVA \_\_\_\_\_ PER LA GESTIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO \_\_\_\_\_

Scrittura privata n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

#### TRA

- Il "Comune di Coreglia Antelminelli", con sede legale e domicilio fiscale a Coreglia Antelminelli (LU) – Piazza Antelminelli, n. 8, nella persona del Responsabile del settore G, domiciliato per la carica presso la sede del Comune stesso, il quale interviene e sottoscrive il presente atto, ai sensi dell'art. 107 del D. L.gs. n. 267 del 18/08/2000 e del decreto Sindacale n. 14 del 31/07/2024, esclusivamente a nome, per conto ed in rappresentanza del Comune medesimo;

#### E

- L'Associazione \_\_\_\_\_ con sede legale e domicilio fiscale a \_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_, C.F. \_\_\_\_\_ e P. Iva \_\_\_\_\_, nella persona del Presidente e legale rappresentante dell'Associazione stessa di \_\_\_\_\_, C.F. \_\_\_\_\_, domiciliato per la sua carica presso la sede legale dell'Associazione/Ente che rappresenta, il/la quale interviene e sottoscrive il presente atto esclusivamente a nome, per conto ed in rappresentanza della suddetta Associazione.

#### Premesso che:

- lo Statuto Comunale, all'art. 9, prevede che "Il comune incoraggia e favorisce lo sport dilettantistico (...) [valorizzando inoltre] l'aspetto educativo e formativo dello sport inteso come mezzo per realizzare il benessere psichico e fisico dell'uomo, [promuovendo] l'educazione allo sport sia per chi lo pratica sia per chi ne fruisce come spettacolo, promuovendo l'affermazione dei valori di convivenza democratica e di non violenza";

- il Comune di Coreglia Antelminelli è proprietario degli impianti sportivi che rientrano nel patrimonio immobiliare indisponibile del Comune stesso, tra i quali è compreso la struttura sita in \_\_\_\_\_;

- con "Regolamento per la gestione e l'utilizzo degli impianti sportivi comunali", approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 46 del 30/07/2021, coerentemente con quanto previsto dallo statuto comunale, sono state definite le modalità di assegnazione di tali impianti;

- il Comune ha espresso con Deliberazione di Giunta Comunale n. 68 del 19/07/2024, in ossequio a quanto previsto dal citato Regolamento, gli indirizzi per l'assegnazione e gestione degli impianti sportivi privi di rilevanza economica;

- in data \_\_\_\_ si è proceduto a pubblicare l'avviso pubblico per l'individuazione di associazioni o società sportive senza fini di lucro per la gestione degli impianti sportivi comunali non aventi rilevanza economica;

- con Determinazione del Responsabile del settore G n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, si è proceduto all'assegnazione dell'impianto sportivo di \_\_\_\_\_ in favore dell'associazione \_\_\_\_\_, approvando inoltre il presente schema di convenzione.

*Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue.*

#### **Art. 1 – Premesse**

1. Le premesse alla presente convenzione nonché tutti gli atti e i documenti in essa richiamati, ancorché non materialmente allegati, ne costituiscono parte integrante e sostanziale.

#### **Art. 2 – Finalità e oggetto**

1. Finalità principale della presente convenzione è sia la promozione, la pratica e la diffusione dell'attività sportiva, dilettantistica ed amatoriale, sia dell'attività ricreativa e aggregativa.

2. L'Associazione si impegna conseguentemente a gestire e organizzare attività di carattere sportivo – dilettantistico e/o amatoriale – e di tipo ricreativo all'interno dell'impianto in questione.

#### **Art. 3 – Durata**

1. La presente convenzione ha durata di 5 anni, rinnovabile per ulteriori 5 anni, a decorrere dal \_\_\_\_ fino al \_\_\_\_.

2. Si dà atto che il rapporto convenzionale è iniziato in data \_\_\_\_ nelle more della stipula della presente convenzione come da apposito verbale conservato agli atti del \_\_\_\_\_.

3. Entrambe le parti potranno recedere anticipatamente dal rapporto convenzionale, con preavviso di almeno 3 (tre) mesi, con comunicazione scritta, inviata tramite PEC / Raccomandata A.R..

#### **Art. 4 – Referenti delle Parti**

1. Le parti stabiliscono i referenti della presente convenzione siano:

- per il Comune il Responsabile del Settore G, Ing. Maicol Frateschi;

- per l'Associazione: \_\_\_\_\_.

#### **Art. 5 Concessione in uso dell'impianto**

1. Il Comune concede in uso all'Associazione l'immobile denominato " \_\_\_\_\_", sito a \_\_\_\_\_ in Via \_\_\_\_\_, censito al \_\_\_\_\_.

2. L'Associazione dichiara di aver visionato l'immobile, di conoscerne le condizioni e lo stato, ritenendolo idoneo all'uso pattuito.

3. Fermo restando quanto stabilito in altri articoli della presente convenzione, l'Associazione si impegna ad utilizzare gli impianti, in ogni loro parte, in modo conforme all'uso convenuto nell'istanza fatta pervenire al Comune di Coreglia Antelminelli e in base a quanto concordato con l'Ente stesso.

4. Il Comune ha consegnato in uso all'Associazione, nello stato di fatto in cui si trovano, gli impianti in oggetto, i locali con tutti gli arredi e le attrezzature presenti di proprietà comunale, sulla scorta di un apposito verbale di consegna e consistenza, redatto in contraddittorio tra le parti e dalle stesse controfirmato in data \_\_\_\_\_ nel quale sono descritti i beni immobili e mobili oggetto di convenzione ed il relativo stato di consistenza e di conservazione e dal quale risulta che l'associazione è costituita custode degli impianti e dei beni mobili in esso contenuti.

5. I beni immobili e mobili di cui alla presente convenzione saranno riconsegnati al Comune, al termine del periodo convenzionale, in condizioni compatibili al corretto utilizzo e al normale deterioramento dovuto all'uso, previa redazione, in contraddittorio tra le parti, di un verbale sullo stato dei beni stessi.

#### **Art. 6 – Compiti e oneri a carico dell'Associazione**

1. L'Associazione utilizza le strutture affidate per la realizzazione, a propria completa e totale responsabilità, di attività sportive e altre di carattere ludico e ricreativo, rispettando la destinazione d'uso degli impianti e il corretto stato di conservazione della struttura.

2. All'Associazione è riconosciuta la facoltà, nella gestione degli impianti e delle attività, di avvalersi della collaborazione di soggetti terzi nelle forme e con le modalità che riterrà più opportune, fermo restando il possesso delle autorizzazioni amministrative necessarie.

3. L'Associazione, assolti i relativi obblighi di legge, può svolgere attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande all'interno degli impianti oggetto della concessione, ha il diritto esclusivo di installare cartellonistica pubblicitaria all'interno degli impianti e di consentire lo svolgimento di ulteriori forme di pubblicità.

4. Il Comune rimane comunque estraneo rispetto ai rapporti tra l'Associazione ed eventuali terzi responsabili della gestione di singole attività, rimanendo l'Associazione l'unico interlocutore responsabile nei confronti del Comune.

5. L'Associazione è costituita custode degli immobili e dei relativi arredi ed attrezzature di pertinenza ad essa assegnati; custodirà e farà custodire i beni oggetto di affidamento con la diligenza del buon padre di famiglia, assumendo tutti gli obblighi inerenti la salvaguardia, la migliore conservazione del patrimonio concesso e l'assidua vigilanza necessaria ad assicurare il regolare funzionamento della struttura, impegnandosi a restituire tali beni al Comune in buono stato e nella situazione di fatto in cui si trovavano al momento della consegna.

6. L'utilizzo strumentale dell'immobile al fine delle attività svolte dall'associazione \_\_\_\_\_ comporta quanto segue:

- a. provvedere alla manutenzione ordinaria degli impianti e delle attrezzature in dotazione;
- b. effettuare la pulizia e la custodia degli impianti e delle aree di pertinenza nel pieno rispetto delle norme igieniche, sanitarie e relative alla sicurezza di volta in volta vigenti;
- c. assicurare l'apertura e la chiusura degli impianti;
- d. assicurare il servizio di sorveglianza;
- e. mantenere in stato di normale decoro impianto, ambienti e attrezzature concessi;
- f. sostenere ogni altra spesa inerente la gestione della struttura o derivante dalla presente convenzione che non risulti espressamente a carico del Comune;
- g. sostenere ogni spesa relativa agli oneri energetici (acqua, luce, gas, ecc.), provvedendo a stipulare appositi contratti con le ditte erogatrici.

7. L'Associazione è tenuta a segnalare tempestivamente al Comune ogni notizia che possa far ritenere indispensabile, urgente e/o opportuno un intervento di manutenzione straordinaria.

8. Qualora si verificassero condizioni o di pericolo imminente a persone o a cose o danneggiamenti significativi delle strutture e/o degli impianti tali da ridurre le condizioni di sicurezza nell'uso degli immobili, il Comune potrà intervenire immediatamente e, in caso di necessità, potrà disporre la chiusura della struttura per il tempo necessario a ripristinare le condizioni di sicurezza, senza preventiva autorizzazione da parte dell'Associazione e senza alcun indennizzo per lo stesso.

5. Fermi restando gli impegni derivanti dall'attività ufficiale dell'affidatario (gare – Campionati – ecc.), l'associazione \_\_\_\_\_ riconosce al Comune di Coreglia Antelminelli la possibilità di utilizzare l'impianto per manifestazioni sportive e non, organizzate direttamente o indirettamente da Enti o Associazioni da essa autorizzati. A tale scopo dovrà essere dato un preavviso all'affidatario di almeno 15 giorni.

L'Affidatario, inoltre, dovrà garantire l'uso gratuito dell'impianto da parte degli organi scolastici del Comune per l'espletamento della propria attività didattico-sportiva e ginnica in date e orari preventivamente concordati.

#### **Art. 7 – Tariffe**

1. Le tariffe per l'uso, da parte di terzi, dell'impianto sono stabilite dal Comune annualmente, con deliberazione di Giunta comunale, e dovranno essere esposte al pubblico in luogo ben visibile.

#### **Art. 8 – Oneri e competenze del Comune**

1. Sono a carico del Comune le manutenzioni straordinarie e, tra le ordinarie, il controllo copertura dei tetti e dei pluviali.

2. Il Comune procede con i lavori di modifica, ampliamento, riqualificazione degli impianti di cui alla presente Convenzione secondo quanto previsto nei propri documenti di programmazione,

fermo restando un congruo preavviso all'Associazione/Ente della data prevista per l'inizio dei lavori e del presunto termine degli stessi. L'Associazione non potrà pretendere indennizzo per la limitazione o la temporanea sospensione dell'attività a causa dei lavori.

3. La Convenzione verrà prorogata per il periodo corrispondente all'indisponibilità dell'impianto per i lavori di cui al comma precedente ma coerentemente con le attività legate al cosiddetto "anno sportivo".

#### **Art. 9 – Migliorie, manutenzione straordinaria e lavori di riqualificazione degli impianti**

1. E' fatto divieto all'Associazione di apportare modifiche e trasformazioni alle parti edili ed impiantistiche.

2. L'Associazione potrà eventualmente eseguire opere e/o interventi di miglioria degli impianti che eccedono l'ordinaria manutenzione, unicamente previo consenso del Comune e purché gli interventi siano volti a garantire la buona conservazione o il miglior utilizzo degli impianti e non comportino modifiche alla destinazione d'uso. L'esecuzione di tali eventuali opere a cura e spese dell'Associazione è subordinata al rilascio di tutte le autorizzazioni prescritte dalla normativa vigente e dalle disposizioni in materia.

3. Tutte le opere e/o gli interventi di miglioria di cui al comma precedente accederanno gratuitamente alla proprietà, al termine della convenzione.

#### **Art. 10 – Responsabilità dell'Associazione e copertura assicurativa**

1. L'Associazione è l'unica e sola responsabile nei rapporti con gli utenti e con i terzi in genere per i rischi derivanti dalla gestione dell'impianto. L'Associazione assume in proprio ogni responsabilità, sia civile sia penale, derivante alla stessa ai sensi di legge, inerenti e conseguenti alle attività, alla gestione e all'utilizzo dell'immobile previsti dalla presente convenzione, che non risulti espressamente a carico del Comune.

2. L'Associazione è tenuta ad assicurare che qualsiasi persona impegnata nella direzione o nella supervisione delle attività sportive presti una cura particolare alla sicurezza e alla salute delle persone che sono sotto la loro responsabilità. L'Associazione assume ogni responsabilità per i soci, il personale impegnato a titolo volontario, per i collaboratori a qualsiasi titolo; si assume inoltre la responsabilità per i danni che possano derivare a terzi durante l'attività legata alla gestione e per i danni che volontari e collaboratori a qualsiasi titolo possano causare agli utenti/atleti/frequentatori e ai terzi in genere, esonerando espressamente il Comune da ogni responsabilità.

3. L'Associazione s'intende espressamente obbligata a tenere, comunque, sollevato ed indenne il Comune da qualsivoglia danno, diretto ed indiretto, causato ai propri soci/dipendenti/volontari/collaboratori a qualsiasi titolo, e/o a terzi in genere, e/o alla struttura e/o ai relativi arredi ed attrezzature, derivanti da comportamenti di terzi (inclusi gli utenti/atleti/frequentatori), nonché da danni di qualsiasi natura che possano derivare, per fatto

doloso o colposo, a persone o a cose, dall'attività dei propri soci/dipendenti/volontari/collaboratori a qualsiasi titolo, così come per il verificarsi di qualsiasi infortunio, diretto ed indiretto.

4. L'Associazione risponde interamente per ogni difetto delle attrezzature eventualmente impiegate, anche se di proprietà comunali, nonché degli eventuali danni a persone o cose che dalle stesse possano derivare; l'Associazione si assume inoltre tutte le responsabilità derivanti da eventuali danni che possano derivare dalla carente manutenzione di strutture ed attrezzature, a carico dello stesso. Il Comune resta in ogni caso esonerato da qualsiasi responsabilità relativa ad eventuali furti all'interno dei locali. Il Comune rimane pertanto esentato da ogni azione, giudiziale o stragiudiziale, da chiunque instaurata.

5. L'Associazione ha presentato le seguenti polizze: \_\_\_\_\_ .

Le predette polizze prevedono, tra l'altro:

- la rinuncia all'azione di rivalsa nei confronti del Comune per qualsiasi danno, infortunio o altro evento dannoso cagionato sia a terzi sia al "personale" dell'Associazione;

- gli associati e tutti coloro che partecipano alle attività organizzate dall'Associazione sono considerati terzi e terzi tra di loro;

- relativamente ai danni cagionati alle strutture, alle attrezzature e in generale alle cose, derivanti dalla conduzione degli immobili, anche se le stesse vengono utilizzate da altre associazioni sportive, che siano assicurate nei limiti delle condizioni riportate in polizza e riconducibili alle garanzie: danni a cose in consegna e custodia; danni da incendio; danni nell'ambito di esecuzione dei lavori. L'operatività o meno delle coperture assicurative tutte, così come l'eventuale inesistenza o inoperatività della predetta polizza, non esonerano l'Associazione dalle responsabilità di qualunque genere su di esso incombenti né dal rispondere di quanto non coperto – in tutto o in parte – dalle suddette coperture assicurative.

#### **Art. 11 – Controlli**

1. Il responsabile del procedimento anche avvalendosi di professionalità specifiche interno o esterne al Comune può svolgere verifiche, controlli e sopralluoghi nelle strutture, anche su segnalazione di terzi, al fine di verificare lo svolgimento della gestione e delle attività.

#### **Art. 12 – Divieto di Cessione**

E' vietata la cessione della convenzione sotto qualsiasi forma anche parziale; ogni atto contrario è nullo di diritto.

#### **Art. 13 - Modifiche dell'assetto dell'Associazione**

Nel caso in cui, in costanza del rapporto di convenzione, si verificano modifiche nella denominazione e/o nell'assetto dell'Associazione, il rapporto convenzionale prosegue in capo al nuovo soggetto, fermo restando il permanere delle condizioni tutte che hanno consentito la

presente convenzione e ferma restando la facoltà del Comune eventualmente di recedere, nulla essendo dovuto in questo caso all'Associazione.

#### **Art. 14 – Controversie**

Qualsiasi controversia derivante dall'esecuzione della presente convenzione che non si potesse dirimere consensualmente sarà deferita, per competenza, al Foro di Lucca.

#### **Art. 15 - Trattamento dei dati personali**

1. Le parti si danno reciprocamente atto che i rispettivi dati personali saranno trattati da ciascuna di esse, anche tramite propri incaricati o terzi nominati responsabili, come prescritto dalla normativa vigente.

2. Ai sensi del D. Lgs. 30/06/2003 n. 196 e del Regolamento (UE) 2016/679, il Comune informa l'Associazione che tratterà i dati contenuti nella presente concessione, anche con strumenti informatici, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia contrattuale. Con la sottostante firma, l'Associazione presta il suo consenso per il trattamento, anche informatico, e per la comunicazione dei dati necessari allo svolgimento delle attività di cui alla presente convenzione.

3. Si precisa che:

a) il titolare del trattamento è il Comune di Coreglia Antelminelli, con sede in Piazza Antelminelli, n. 8, PEC: [comune.coreglia.ant@postacert.toscana.it](mailto:comune.coreglia.ant@postacert.toscana.it);

b) il Responsabile della protezione dei dati è la Dr.ssa Mariapia Berlingacci;

c) si fa espresso rinvio al sito del Comune per quanto riguarda l'informativa in materia di privacy: <https://comune.coreglia.lu.it/>.

#### **Art. 16 – Registrazione e spese contrattuali**

1. Sono a carico dell'Associazione tutte le eventuali spese del contratto e tutti gli oneri connessi alla sua stipulazione.

#### **Art. 17 - Rinvio**

1. Per quanto non specificato nella presente convenzione si fa espresso rinvio a quanto previsto dalle norme e alle disposizioni del codice civile, alle norme vigenti in materia, nonché al Regolamento CC n. 46/2021.